

Ciò che distingue il rapporto di agenzia dal rapporto di lavoro subordinato è la circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento, a favore del preponente, di un'attività economica esercitata con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che è legato da un semplice rapporto di collaborazione con il preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di attività lavorativa, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischio dell'attività svolta. Il giudice di merito esegue una corretta applicazione di tale principio, qualificando come rapporto di lavoro subordinato l'attività svolta alle dipendenze di una ditta, in considerazione di indici quali l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, la soggezione alle direttive, l'obbligo di rispettare un orario, la predeterminazione del lavoro da effettuare, l'obbligo di avvisare in caso di assenza, l'obbligo di partecipare a riunioni per riferire sull'attività svolta, il rimborso spese e la copertura assicurativa per malattie e gli assegni familiari.